


# COMUNE DI MONTALLEGRO

*Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento*



ORIGINALE

COPIA

N. 32 del registro del 21/06/2021	OGGETTO: UTILIZZAZIONE PER N° 12 ORE SETTIMANALI EX ART.14 CCNL 22.01.2004 DA PARTE DEL COMUNE DI NARO DELLA DIPENDENTE COMUNALE ING. GABRIELLA BATTAGLIA TITOLARE PRESSO IL COMUNE DI MONTALLEGRO. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.
---	--

L'anno duemilaventuno il giorno VENTUNO del mese di giugno

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL Segretario Generale

#### PREMESSO CHE:

- VISTA la disponibilità dell'ing. Gabriella Battaglia nata ad Agrigento il 06/06/1972, quale dipendente a tempo determinato ex art.110 tuel presso il Comune di Montallegro, con contratto a 32 ore nella qualifica di funzionario direttivo tecnico di cat.D, pos. eco. D1, con attribuzione della relativa posizione organizzativa ad essere utilizzata presso il Comune di Naro;
- Visto che il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha richiesto l'attivazione della convenzione per l'utilizzo dell'ing. Gabriella Battaglia, stante la gravissima carenza di personale di cat. D presso il Comune di Naro;
- il Commissario avv. Raffaele Zarbo del Comune di Montallegro ha riscontrato la predetta richiesta, rappresentando la disponibilità ad autorizzare l'utilizzazione della propria dipendente ing. Gabriella Battaglia;

VISTO l'art.14 del C.C.N.L. Comparto Regioni – autonomie Locali del 22 gennaio 2004, il cui primo comma in particolare dispone che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione

*Modello telematico per emergenza COVID.*

e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”

ACCERTATO che il citato art.14 del CCNL del 22/01/2001, fermi restando i contenuti del rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente e l'ente di appartenenza, è precipuamente volto a consentire, in forza di espressa autorizzazione, l'utilizzo di personale solo per alcune ore da parte di ente diverso da quello di appartenenza, senza alcuna modifica definitiva del relativo rapporto d'impiego;

Preso atto che trattasi di rapporto ex art.110 TUEL, stipulato con libero professionista, il cui limite orario settimanale ammonta a 48 h, come da art.4 comma 2 Dlgs 66/2003;

RITENUTO altresì che, nel caso concreto, l'accordo fra le due Amministrazioni in oggetto è diretto esclusivamente a disciplinare temporaneamente la prestazione di lavoro, senza alcuna modifica dell'originario rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato, fatte salve le prestazioni in eccedenza;

VISTO lo schema di convenzione ex art.14 CCNL del 22/01/2004, predisposto dal Comune di Naro, il cui testo viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO tale schema di convenzione meritevole di approvazione;

RILEVATA la competenza della Giunta Municipale nel deliberare il presente atto, così come chiarito dall'Aran nell'orientamento applicativo RAL670 del 05/06/2011;

RICHIAMATA la deliberazione Corte dei Conti Molise, sez. Controllo, n.105 del 8/8/2016, in ordine allo scavalco di eccedenza e lo scavalco condiviso, e ritenutala applicabile alla fattispecie in esame;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D. Lgs. n. 165/2001 (TUPI);
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente CCNL – comparto Funzioni Locali;

### PROPONE

1. Di approvare per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, la convenzione ex art.14 Ccnl del 22/01/2004, per l'utilizzazione presso il Comune di Naro dell'ing. Gabriella Battaglia, funzionario direttivo tecnico di cat.D, pos. eco. D1, con rapporto di lavoro ex art. 110 TUEL, con attribuzione della relativa posizione organizzativa dipendente del Comune di Montallegro a tempo determinato per 32 ore settimanali, per l'espletamento dell'incarico di funzionario direttivo tecnico di cat.D, pos. eco. D1, con attribuzione della relativa posizione organizzativa per 12 (dodici) ore settimanali, e pertanto nei limiti dell'orario d'obbligo di cui al DLgs 66/2003;
2. Di approvare a tal fine lo schema di convenzione ex art.14 CCNL del 22/01/2004, il cui testo viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono state dettate le modalità di utilizzo congiunto del suddetto dipendente, con decorrenza dalla sigla della convenzione e per la durata pari a quella della carica del Commissario Straordinario;
3. DARE ATTO che ciascun comune provvederà disgiuntamente alla erogazione dei relativi compensi, in ragione delle ore prestate e della retribuzione di posizione attribuita, nei limiti del vigente CCNL;
4. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione oggetto di approvazione del presente provvedimento;
5. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Comune Montallegro, con la allegata la convenzione perché, a seguito di approvazione, la stessa possa essere sottoscritta dal Commissario;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

rilascia:


PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO<sup>1</sup>

Data 24.05.2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. 

CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004

TRA

IL COMUNE DI NARO

E

IL COMUNE DI MONTALLEGRO

PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE

1. Il presente atto è stipulato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL Comparto Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004, ai fini dell'impiego presso il Comune di Naro dell'ing. Gabriella Battaglia, funzionario direttivo tecnico di cat.D, pos. eco. D1, con rapporto di lavoro ex art. 110 TUEL, con attribuzione della relativa posizione organizzativa dipendente del Comune di Montallegro a tempo determinato per 32 ore settimanali, per l'espletamento dell'incarico di funzionario direttivo tecnico di cat.D, pos. eco. D1, con attribuzione della relativa posizione organizzativa per 12 (dodici) ore settimanali, e pertanto nei limiti dell'orario d'obbligo di cui al DLgs 66/2003;

Il presente atto, pertanto, regola i rapporti tra:

- a) il COMUNE DI MONTALLEGRO, rappresentato in questo atto dal Commissario Straordinario, Avv. Raffaele Zarbo, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta comunale, di seguito indicato anche come "ENTE CEDENTE";

E

- b) il COMUNE DI NARO, rappresentato in questo atto dal Sindaco, Maria Grazia Brandara, a ciò autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale, di seguito indicata anche come "ENTE UTILIZZATORE";

per quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro del dipendente del Comune di Montallegro, dell'ing. Gabriella Battaglia nata ad Agrigento il 06/06/1972,

PREMESSA

l'accordo fra le due Amministrazioni in oggetto è diretto esclusivamente a disciplinare temporaneamente la prestazione di lavoro, senza alcuna modifica dell'originario rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato, fatte salve le prestazioni in eccedenza;

Ai fini di quanto appresso stabilito, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del CCNL Comparto Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004 danno atto che:

- a) l'articolo 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale*

*assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore (...)*”;

b) il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti di detta norma contrattuale al fine di regolare le modalità di della gestione del rapporto di lavoro con la dipendente tra il Comune di Naro e il Comune di Montallegro. che il citato art.14 del CCNL del 22/01/2001, fermi restando i contenuti del rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente e l'ente di appartenenza, è precipuamente volto a consentire , in forza di espressa autorizzazione, l'utilizzo di personale solo per alcune ore da parte di ente diverso da quello di appartenenza, senza alcuna modifica definitiva del relativo rapporto d'impiego;

Preso atto che trattasi di rapporto ex art.110 TUEL , stipulato con libero professionista, il cui limite orario settimanale ammonta a 48 h, come da art.4 comma 2 Dlgs 66/2003;

#### ART. 1 – OGGETTO E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO.

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di NARO e il Comune di MONTALLEGRO per l'utilizzo temporaneo, in convenzione, dell'ing. Gabriella Battaglia nata ad Agrigento il 06/06/1972, , con rapporto di lavoro ex art. 110 TUEL a tempo determinato per 32 ore settimanali dell'Ente cedente, inquadrata nella categoria D(posizione economica D1) con il profilo professionale di funzionario direttivo tecnico, con attribuzione della relativa posizione organizzativa, presso il Comune di NARO in ore 12 (dodici) settimanali fino alla vigenza della presente convenzione.

ART. 2 – FINALITA'. La presente convenzione costituisce uno strumento sinergico mediante cui i due enti interessati intendono ottimizzare l'ufficio in oggetto,. Tale strumento gestionale tende, in ogni caso, a garantire, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa di entrambi gli Enti, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 3 – TIPOLOGIA E GESTIONE DEL RAPPORTO. Il temporaneo utilizzo per 12 (dodici)ore settimanali presso il Comune di NARO della dipendente interessata è attuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004; esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente con il Comune di MONTALLEGRO, ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro, seppur parziale, con il Comune di NARO. Per tutta la durata della convenzione, pertanto, il personale coinvolto resta giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di NARO attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo. Il rapporto di lavoro della dipendente in utilizzo per 12 ore settimanali, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di utilizzazione.

ART. 4 – DURATA E TIPOLOGIA DELLA CONVENZIONE. L'utilizzo parziale del personale interessato presso l'ente utilizzatore avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino alla durata in carica del Commissario Straordinario. Il Comune di NARO si riserva di prorogare il rapporto, anche prima della sua naturale scadenza e, comunque, non senza il previo assenso del Comune di MONTALLEGRO, espresso con specifiche deliberazioni da parte degli enti coinvolti. Il Comune di MONTALLEGRO si riserva di richiamare in sede la dipendente interessata qualora questi ne faccia richiesta con preavviso non inferiore a 10 giorni o qualora esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali comportino la necessità del rientro ovvero allorquando l'utilizzo condiviso della stessa arrechi pregiudizio allo svolgimento delle attività dell'ente. Ciascuna amministrazione potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno della settimana successiva all'intervenuta comunicazione. Il rapporto può essere risolto anticipatamente nei seguenti casi: per recesso unilaterale del dipendente interessato, quando sussistano comprovate circostanze

- oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso il Comune di NARO; per recesso unilaterale del Comune di NARO qualora emergano gravi irregolarità,
- riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente in convenzione; per motivi di interesse pubblico tali da giustificare la sospensione o
- l'annullamento dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo del dipendente. Ove non intervenga un diverso accordo nel corso della sua durata, l'utilizzazione è per ore 12 (dodici)ore settimanali. La dipendente è perciò tenuta al completamento del suo intero orario settimanale di lavoro pari a 32ore, presso il Comune di MONTALLEGRO e le restanti 120ore presso il Comune di NARO, salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto.

ART. 5 – COLLOCAZIONE ORGANICA. La titolarità del rapporto di lavoro è conservata dal Comune di MONTALLEGRO. In relazione a tale posizione lavorativa e funzionale il Comune di NARO ha facoltà di conferire alla dipendente in convenzione ogni ulteriore incarico compatibile e senza ulteriori oneri a carico del Comune di MONTALLEGRO.

ART. 6 – ONERI FINANZIARI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE. ciascun comune provvederà disgiuntamente alla erogazione dei relativi compensi, in ragione delle ore prestate e della retribuzione di posizione attribuita, nei limiti del vigente CCNL;Il trattamento economico lordo, le indennità in godimento, gli oneri contributivi ed irap, la tredicesima mensilità saranno corrisposti per intero dal Comune di Naro, ivi compresa la quota di 65/360 ricadente a carico del Comune di NARO.

ART. 7 – AMBITO TERRITORIALE E AUTORITA' COMPETENTE. L'ambito territoriale di attuazione della presente è individuato nel territorio dei comuni sottoscrittori dello stesso. Conseguentemente, ogni riferimento alla competenza territoriale si intende esteso ai territori dei comuni sottoscrittori del presente accordo. Il dipendente impegnato in servizio sul territorio interessato dalla presente convenzione risponde, di volta in volta, al responsabile del Settore del Comune presso cui si trova ad operare.

ART. 8 – IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE DEI COMUNI. Il comune di NARO si impegna ad utilizzare la dipendente in mansioni attinenti il profilo professionale di funzionario direttivo tecnico, con attribuzione della relativa posizione organizzativa rivestito nel comune di Montallegro, come da contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il comune e la dipendente. Il Comune di NARO si impegna a stanziare le somme, nella misura necessaria, per far fronte agli oneri che verranno assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Ad adottare, altresì, specifico impegno di spesa sul bilancio annuale e pluriennale e trasmetterne copia al Comune di Montallegro.

ART. 9 – CONTROVERSIE. Ogni controversia tra i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso, viene rimessa ai Dirigenti/Responsabili del settore interessato, sentite le rispettive giunte.

ART. 10 – RINVIO. Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se e in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni nonché alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Letto, firmato e sottoscritto

MONTALLEGRO/NARO, li .....

Per il Comune di MONTALLEGRO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVV.  
RAFFAELE ZARBO

Per il Comune di NARO IL SINDACO MARIA GRAZIA BRANDARA

## UFFICIO di SEGRETERIA

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stato affisso all'Albo Pretorio on line comunale il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi ( art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ).

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il messo comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pietro Amorosia

---